

FIRECE - Progetto Interreg CENTRAL EUROPE CE1131 WPT1
Aumento delle competenze per gestire Piani Energetici Regionali
ed elaborazione del piano di azione FIRECE

PIANO DI AZIONE FIRECE PER RAFFORZARE IL CONTRIBUTO DEL SETTORE INDUSTRIALE ALLA TRANSIZIONE VERSO ENERGIE A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

DELIVERABLE D.T1.5.1

Preparato da: PP3 Regione Emilia-Romagna (RER)

Autori: Attilio Raimondi (RER), A. Tiziana De Nittis (RER),
Stefano Valentini (ART-ER), Massimo Bottacini (ART-
ER)

Contributi:

Data, luogo: Febbraio 2018, Bologna

Versione: v.4

Indice

1.	Introduzione, riferimenti e definizioni	3
2.	Schema di implementazione.....	9
3.	Sviluppo del piano.....	10
3.1	Attività della fase di progettazione.....	10
3.2	Attività della fase di preparazione	10
3.3	Implementazione	11
3.4	Conclusione.....	12
4.	Combinazione di Fondi Europei	13
4.1	Fondi stratificati	14
4.2	Limite massimo garantito	15
5.	Riassunto delle raccomandazioni	16
6.	Riferimenti	17

Indice delle figure

Figura 1 - Opzione di implementazione in base all'articolo 38 (fonte: fi-compass).....	9
Figura 2 - Contributi ESIF su piattaforma EFSI (fonte: EC)	14
Figura 3 – Esempio di fondo stratificato (fonte: ficompass)	14
Figura 4 – Schema di applicazione di fondi stratificati (fonte: EC).....	15
Figura 5 – Schema di limite massimo garantito (fonte: European Investment Fund)	16
Figura 6 – Esempio di limite massimo garantito (fonte: ficompass).....	16

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Principali regolamentazioni di riferimento.....	4
Tabella 2 - Definizioni di base	8

1. Introduzione, riferimenti e definizioni

Questo piano di azione fornisce il percorso metodologico per lo sviluppo di Strumenti Finanziari Innovativi. Lo scopo è quello di illustrare le diverse fasi ed attività di SF in un percorso coerente.

Il documento capitalizza gli input delle attività A.T1.1 e A.T1.4, e i contributi delle attività A.T1.3, e consiste in un percorso comunitario transnazionale per implementare Strumenti Finanziari Innovativi, e quindi utilizzarli per Piani Energetici, in particolare per il supporto pubblico all'industria della CE per investire in Efficienza Energetica e Fondi Energetiche Rinnovabili. Il documento verrà utilizzato per approntare SFI nell'attività A.T2.4.

Il quadro di riferimento generale consiste in un insieme di fondi strutturali creati dall'UE e dei relativi regolamenti, che costituiscono la base su cui sviluppare gli strumenti finanziari innovativi che sono obiettivo del progetto Firece.

La struttura di questo documento e le indicazioni fornite sono state elaborate sulla base di documentazione informativa resa disponibile dalla Commissione Europea, in particolare attraverso la piattaforma fi-compass¹.

REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO²

Regolamento	Articolo
REG. (UE) N° 1303/2013 REGOLAMENTO COMUNE PROVVISORIO (ACRONIMO CPR)	TITOLO IV – STRUMENTI FINANZIARI
Reg. (UE, EURATOM) N° 966/2012 Regolamento Finanziario (acronimo FR)	Articolo 2 - Definizioni Articolo 140 – Principi e condizioni applicabili a strumenti finanziari
Reg. Delegata (UE) N° 1268/2012 Regole di Applicazione (acronimo RAP)	Articolo 223 – Effetto leva
Reg. (UE) N° 575/2013 del 26 giugno 2013	Regolamento sui requisiti prudenziali per gli istituti di credito e le società di investimento
Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2013 (acronimo CR)	Raccomandazione relativa alla definizione di medie, piccole e micro imprese.

Tabella 1 - Principali regolamenti di riferimento

DEFINIZIONI UTILI³

¹ <https://www.fi-compass.eu/resources>

² EC – Linee guida sugli Strumenti Finanziari per gli stati membri – Glossario
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_glossary.pdf

³ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/

Termine	Definizione	Riferimento
Autorità di revisione	<p>L'autorità di revisione è un'autorità locale, regionale o nazionale incaricata per ciascun programma operativo, e responsabile della verifica di effettivo funzionamento del sistema di controllo e gestione. Monitora inoltre che il progetto aderisca alle regolamentazioni nazionali ed Europee.</p> <p>Gli stati membri designeranno un'autorità di verifica per ciascun programma operativo (insieme ad un'autorità di gestione e ad una di certificazione).</p> <p>I compiti dell'autorità di revisione comprendono la verifica che i sistemi di controllo e gestione lavorino in modo efficiente (verifica dei sistemi). È inoltre responsabile dell'esecuzione di controlli focalizzati sulle spese dichiarate (revisione operativa). Assicurare un'adeguata separazione delle funzioni fra le autorità principali (gestione/certificazione, entità intermedie) è parte importante di detti controlli.</p>	
Beneficiario	<p>Un'entità pubblica o privata e, per lo scopo dei soli regolamenti EAFRD ed EMFF, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio ed esecuzione delle operazioni; nel contesto di schemi di aiuti di Stato, l'entità che riceve l'aiuto; nel contesto di strumenti finanziari sotto il Titolo IV della Parte Due del CPR, indica l'entità che implementa lo strumento finanziario o il fondo, o i fondi.</p>	Articolo 2(10) CPR
Autorità di certificazione	<p>Un'autorità di certificazione è responsabile di garantire l'accuratezza e la probità delle dichiarazioni di spesa e richieste di pagamento prima che queste vengano inviate alla Commissione Europea. La gestione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione viene condivisa dagli stati membri, dalle regioni e da altri soggetti intermediari. Un'autorità di certificazione viene nominata da uno o più dei soggetti sopra menzionati per ciascun programma operativo co-finanziato da questi Fondi. Le responsabilità specifiche di un'autorità di certificazione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificare la compatibilità delle spese con le regole ed i criteri nazionali ed europei • assicurarsi che le Autorità di Gestione rilevanti ricevano sufficienti informazioni a supporto delle proprie dichiarazioni • tenere in considerazione i report di verifica • tenere traccia informatizzata • far sì che i fondi recuperati o non utilizzati 	Articolo 106 CPR

	vengano restituiti alla Commissione	
Capitale iniziale	Capitale di costituzione ed avvio.	Articolo 37(4) CPR
Investimento di capitale	Investimento, diretto od indiretto, di capitale in un'impresa in cambio della proprietà completa o parziale dell'impresa stessa, e dove l'investitore di capitale può assumere un qualche tipo di controllo gestionale dell'impresa e condividere i profitti.	Articolo 2(m) FR
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici <i>acronimo EFSI</i>	Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici rappresenta il primo pilastro del Piano di Investimento per l'Europa. La Commissione Europea e il Gruppo della Banca di Investimento Europea (EIB) hanno varato il EFSI per aiutare a superare il gap nell'UE, smobilizzando finanze private per investimenti strategici. Con il supporto dell'EFSI, il Gruppo EIB fornisce finanziamenti per progetti fattibili economicamente e tecnicamente, compresi quei progetti con profilo di rischio superiore alle normali attività dell'EIB. Viene posta particolare enfasi nei seguenti settori chiave: (i) trasporti, energia ed economia digitale; (ii) ambiente ed efficienza delle risorse; (iii) capitale umano, cultura e salute; (iv) ricerca, sviluppo ed innovazione; (v) supporto alle piccole e medie imprese. Il EFSI può finanziare Piattaforme di Investimento, per canalizzare un contributo finanziario in progetti focalizzati su tematiche od aree geografiche, oltre che in operazioni con le Banche di Promozione Nazionale (NPB). Il EFSI fornisce strumenti di rischio finanziario (non donazioni) attraverso la Banca di Investimento Europeo senza limiti geografici o settoriali, ma basandosi sulla richiesta del mercato per investimenti finanziati.	
Fondo Europeo Strutturale e di Investimento <i>acronimo ESIF</i>	Per il periodo 2014-2020 i Fondi Europei Strutturale e di Investimento sono: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Fondo di Coesione, Fondo Sociale Europeo, Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale e Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca. I Fondi ESI possono finanziare progetti attraverso donazioni e strumenti finanziari, e sono parte di programmi realizzati dalle autorità di gestione nei vari stati membri.	
Valutazione ex-ante	Una valutazione che precede i contributi dei Fondi Europei Strutturali e di Investimento verso uno strumento finanziario, e che fornisce prova di fallimenti di mercato o di situazioni di investimento sub-ottimali, e che stima il livello e l'ambito di necessità di finanziamento pubblico, incluse tipologie di strumenti	Articolo 37(2)(3) CPR

	finanziari.	
Destinatario finale <i>acronimo FR</i>	Una persona fisica o giuridica che riceve supporto da uno strumento finanziario.	Articolo 2(12) CPR
Strumento Finanziario <i>acronimo FI</i>	Misura di supporto fornita su base complementare dal budget destinato ad uno o più obiettivi dell'Unione. Tale strumento può avere la forma di investimento di capita o quasi-capitale, prestito o garanzia, o altro strumento di condivisione del rischio e può, dove opportuno, essere combinato con donazioni.	Articolo 2(p) FR Articolo 37(7)(8)(9) CPR
Intermediario Finanziario <i>acronimo FInt</i>	Intermediario Finanziario si riferisce all'entità agente come intermediario fra l'offerta e la domanda di prodotti finanziari.	
Fondo di Fondi <i>acronimo FoF</i>	Un fondo creato con l'obiettivo di contribuire al supporto da un programma o da programmi a diversi strumenti finanziari. Dove gli strumenti finanziari sono implementati attraverso un Fondo di Fondi, l'entità che realizza il Fondo di Fondi verrà considerata come la sola beneficiaria.	Articolo 2(27) CPR
Accordo di finanziamento	Contratto che governa i termini e le condizioni di contributo da parte di un programma ESIF ad uno strumento finanziario. Questo verrà sottoscritto fra un'autorità di gestione o l'entità che implementa il fondo di fondi, e l'entità che implementa lo strumento finanziario.	Articolo 38(7) CPR
Garanzia	Un impegno scritto per assumere la responsabilità di tutto o parte del debito o obbligazione di una terza parte, o per la capacità di tale terza parte verso le proprie obbligazioni in caso si verifichi un evento che attivi tale garanzia, come il default di un prestito.	Articolo 2(l) FR
Prestito	Un accordo che obbliga il prestatore a rendere disponibile una somma di denaro concordata in un periodo di tempo stabilito, ed alle cui condizioni il beneficiario di tale somma è vincolato alla restituzione in un periodo di tempo concordato.	Articolo 2(k) FR
Effetto leva	“Il contributo dell'Unione ad uno strumento finanziario deve mirare alla smobilitazione di un investimento globale che ecceda la dimensione del contributo dell'Unione, in accordo con indicatori definiti in precedenza”. Articolo 223 – L'effetto leva dei fondi dell'Unione dovrà essere uguale all'ammontare finanziario per i destinatari eleggibili, diviso l'ammontare del contributo dell'Unione.	Articolo 140 FR Articolo 223 RAP

	<p>Nel contesto dell'ESIF, la leva è la somma dell'ammontare del finanziamento dell'ESIF e dai dividendi delle risorse addizionali, pubbliche o private, diviso l'ammontare nominale del contributo dei fondi ESI.</p>	
Costi e tariffe di gestione	<p>I costi di gestione si riferiscono ai costi, diretti od indiretti, rimborsati a fronte di una prova di spesa.</p> <p>Le tariffe di gestione si riferiscono ad un prezzo concordato per servizi stabilito attraverso un processo competitivo di mercato, ove applicabile. Costi e tariffe di gestione sono basati su di una metodologia basata sulla performance.</p>	Articolo 42 CPR
Comitato di monitoraggio	<p>È richiesto agli stati membri di nominare un comitato di monitoraggio per verificare che i programmi operativi (OP) che usano i finanziamenti Europei Strutturali e Investimento (ESI) sia implementati correttamente. Tali comitati sono presieduti dagli stati membri (o dalle autorità di gestione) rilevanti e comprendono partner sociali, regionali ed economici.</p> <p>Le attività chiave di un comitato di monitoraggio comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutare l'efficacia e la qualità degli OP. • approvare i criteri di finanziamento nell'ambito di ciascuno OP, • eseguire revisioni periodiche degli OP e dei relativi progressi verso gli obiettivi definiti, • esaminare i risultati dell'implementazione per valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti, • ove necessario, proporre revisione agli OP, compresi cambiamenti alla loro gestione finanziaria. 	Articolo 48 CPR
Operazione	<p>Un progetto, contratto, azione o gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi interessati, o sotto la loro responsabilità, che contribuiscono all'obiettivo di una o più priorità; <i>nel contesto di strumenti finanziari, un'operazione è costituita dal contributo finanziario di un programma a strumenti finanziari e al successivo supporto finanziario fornito da detti strumenti.</i></p> <p>Nel caso di strumenti finanziari organizzati attraverso un fondo di fondi, un'operazione è costituita dal contributo al fondo di fondi, dai successivi contributi agli intermediari finanziari ed ai susseguenti investimenti nei destinatari finali.</p>	Articolo 2(9) CPR

Investimento di quasi-capitale	Un tipo di finanziamento che si colloca fra capitale e debito, avendo un rischio maggiore di un debito sovrano ed un rischio minore di un capitale comune. Un investimento quasi-capitale può essere strutturato come un debito, tipicamente non assicurato e subordinato ed in alcuni casi convertibile in capitale, o capitale preferenziale.	Articolo 2(n) FR																
Strumento di condivisione del rischio	Uno strumento finanziario che consente di condividere un determinato rischio fra due o più entità, ove appropriato, in cambio di una remunerazione concordata.	Articolo 2(o) FR																
Cartolarizzazioni	Una transazione o schema dove il rischio del credito associato ad un'esposizione o ad un insieme di esposizioni è ripartito, avente le seguenti caratteristiche: (a) i pagamenti nella transazione o schema dipendono dalle performance dell'esposizione o del pool di esposizioni; (b) il subordine delle quote determina la distribuzione delle perdite durante il ciclo di vita della transazione o schema. Per l'ESIF, la cartolarizzazione è possibile solo sotto l'iniziativa per le SME (articolo 39 CPR) i.e. per contributi ERDF e EAFRD alla SMEI.	Regolamento 575/2013 Articolo 39 CPR																
SMEs	Piccole e medie imprese, come definite nella legge dell'Unione Europea: Raccomandazione EC 2003/361. I fattori principali per determinare se un'azienda sia una piccola o media impresa sono: 1. numero di addetti 2. il volume di affari o il bilancio complessivo	Articolo 2(28) CPR e Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di micro, piccola e media impresa (2003/361/EC)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria di azienda</th> <th>Addetti</th> <th>Volume di affari</th> <th>Bilancio complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Media</td> <td>< 250</td> <td>≤ 50 M€</td> <td>≤ 43 M€</td> </tr> <tr> <td>Piccola</td> <td>< 50</td> <td>≤ 10 M€</td> <td>≤ 10 M€</td> </tr> <tr> <td>Micro</td> <td>< 10</td> <td>≤ 2 M€</td> <td>≤ 2 M€</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di azienda	Addetti	Volume di affari	Bilancio complessivo	Media	< 250	≤ 50 M€	≤ 43 M€	Piccola	< 50	≤ 10 M€	≤ 10 M€	Micro	< 10	≤ 2 M€	≤ 2 M€	
Categoria di azienda	Addetti	Volume di affari	Bilancio complessivo															
Media	< 250	≤ 50 M€	≤ 43 M€															
Piccola	< 50	≤ 10 M€	≤ 10 M€															
Micro	< 10	≤ 2 M€	≤ 2 M€															
Supporto da fondi ESI	Supporto da Fondi ESI significa supporto da uno o più dei seguenti fondi: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Fondo di Coesione, Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca. Il supporto dai Fondi ESI non comprende cofinanziamenti nazionali.	Articoli 43, 44, 45 CPR																
Capitale operativo	Differenza fra i beni e le passività di un'impresa.	Articolo 37(4) CPR																

Tabella 2 - Definizioni di base

2. Schema di implementazione

L'implementazione di strumenti finanziari si articola in quattro fasi:

1. Progettazione
 - riferimento allo strumento nel Programma Operativo Regionale
 - valutazione ex-ante
 - selezione di entità che implementano lo strumento
 - firma di un accordo di finanziamento
2. Preparazione
 - definizione di strutture di governance e gestione
 - apertura dei conti
 - sistema di documentazione, gestione e controllo
 - capacità di implementazione
3. Implementazione
 - selezione di FR
 - pagamenti
 - monitoraggio e rapporti
 - verifiche della gestione
 - riutilizzo dei rimborsi
 - revisione della valutazione ex-ante
4. Conclusione
 - esecuzione di una strategia di uscita
 - riutilizzo delle risorse
 - conclusione dello strumento.

Questo piano si focalizza principalmente sullo schema di implementazione come specificato nell'articolo 38 (4) (a) del CPR, che può essere rappresentato graficamente come segue:



Figura 1 - Opzione di implementazione in base all'articolo 38 (fonte: fi-compass)

3. Sviluppo del piano

Ciascuno stadio dello sviluppo del piano è definito dalle proprie attività principali, con riferimento al regolamento provvisorio principale dell'UE e alle raccomandazioni delle Autorità di Gestione (MA).

3.1 Attività della fase di progettazione

1. La MA fa riferimento al FI nel Programma Operativo Regionale: la MA include informazioni relative al FI per una migliore comprensione degli obiettivi. Queste informazioni non saranno troppo prescrittive dato che, in ogni caso, la decisione di implementare un FI viene presa sulla base di una valutazione ex-ante che può essere aggiornata qualora si modificano le condizioni.
Principali disposizioni regolamentari: Art 96(2)(b)(iii) CPR - Art. 120(5) CPR consentono un aumento del 10% della quota di co-finanziamento quando la totalità di un asse prioritario viene dispensata attraverso FI.

2. La MA organizza valutazioni ex-ante per consentire un processo decisionale basato su evidenze, nella progettazione ed implementazione del FI, tenendo in considerazione, tra l'altro, aiuti di stato. La MA deve inviare il documento al Comitato di Monitoraggio a scopo informativo. Il riassunto della valutazione ex-ante deve essere pubblicato e la valutazione completata prima che la MA decida di contribuire con risorse di programma al FI.
Principali disposizioni regolamentari: Art 37(1)-(2) CPR – Regolamento attuativo Reg. (EU) No. 964/2014.

3. Selezione delle opzioni di implementazione e delle entità che implementano il FI:

La MA garantisce che l'entità più adatta sia scelta in accordo con le leggi vigenti, comprese le regole di acquisizione pubblica e in accordo con i criteri stabiliti nell'art. 7 del regolamento (UE) n. 480/2014. Queste includono profittabilità economica e finanziaria, la capacità di implementare il FI, un sistema interno di contabilità e controllo efficace ed efficiente, una solida metodologia per la selezione degli FR e la possibilità di aggiungere risorse finanziarie.

La MA considera ulteriori criteri: formazione dello staff interno al FI, marketing efficace, piani di comunicazione per potenziali FR e coinvolgimento di figure tecniche e standard di supporto per l'implementazione di interventi energeticamente efficienti.

Principali disposizioni regolamentari: Art 37(7), Art. 38(1)-(4)-(5) CPR – Regolamento attuativo Reg. (EU) No. 964/2014- Regolamento delegato 480/2014 Art. 7.

4. Bozza e firma dell'accordo finanziario

L'accordo finanziario è un impegno legale fra la MA e il FI che include, fra le altre cose:

- strategie di investimento, comprese disposizioni di implementazione, sui prodotti finanziari offerti, sugli obiettivi degli FR e su ogni combinazione con finanziamento
- un business plan o altro strumento equivalente per il FI, compresi l'effetto leva atteso. Se il prodotto finanziario è garantito, la MA deve definire un coefficiente moltiplicativo a seguito di una valutazione prudenziale del rischio ex-ante.

Le informazioni necessari per l'accordo di finanziamento sono solitamente richieste da parte della MA o fornite dal FI come parte del processo di selezione. Costi di gestione e tasse devono essere altrettanto concordati, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Principali disposizioni regolamentari: Art 38(7)+Annex IV Art. 42(5)-(6) CPR – Regolamento delegato 480/2014 Art. 12, 13.

3.2 Attività della fase di preparazione

1. Preparazione della struttura di governance definita nell'accordo finanziario, che diventa operativa. In particolare, il processo decisionale è attivato secondo i ruoli e le responsabilità delle diverse figure. La struttura di governance può essere adattata alle specificità del FI e delle procedure locali, compresa la definizione di misure specifiche per assicurare una governance adeguata. Può essere definito un "comitato guida", composto dai membri della MA, dai gestori

del fondo e dagli altri attori rilevanti, il cui compito sia il controllo delle responsabilità, compresa l'aderenza agli obblighi legali, l'implementazione delle strategie di investimento e la segnalazione delle necessità per una revisione successiva alle valutazioni ex-ante.

Principali disposizioni regolamentari: Art 6(2)-(3) CPR.

- 2. Apertura del conto fiduciario e trasferimento delle risorse:** F.Int apre un conto separato per il FI o un conto fiduciario a suo nome per conto della MA o istituisce il FI come blocco finanziario separato con un conto evidentemente distinto. Questo assicura un percorso di controllo appropriato. In base all'accordo di finanziamento vengono stabilite regole per i pagamenti e la gestione della tesoreria. La MA trasferisce risorse al FI come concordato nell'accordo di finanziamento e richiede il primo pagamento temporaneo (richiesta di pagamento) per un massimo del 25% dell'ammontare totale dei contributi di programma stabiliti dal FI. È appropriato includere, sin dall'avvio, interessi e altri guadagni nei rapporti regolari.

Principali disposizioni regolamentari: Art 38(6)-(10) CPR – Regolamento attuativo Reg. (EU) No. 821/2014 Art. 1.

- 2.1.1 Documentazione, gestione e controllo:** l'accordo finanziario definisce un sistema adeguato per la documentazione, la gestione ed il controllo: in questa fase la MA assicura che il sistema sia operativo. La MA richiede al F.Int. di fornire dei modelli per la reportistica come parte del processo di selezione.

Principali disposizioni regolamentari: Art 40, Art. 46 CPR – Regolamento attuativo Reg. (EU) No. 821/2014 Art. 1 - Regolamento delegato 480/2014 Art. 9.

- 3. Preparare la struttura operativa:** il F.Int., possibilmente con una formazione preventiva, organizza la struttura e sviluppa le competenze necessarie per assicurare una canalizzazione efficiente e un'adeguata promozione del FI. La MA richiede esempi di materiali promozionali come parte del processo di selezione.

3.3 Implementazione

- 1. Selezione, finanziamento ed esborso:** Le FRs sono informate riguardo la disponibilità degli FI e le richieste di accedervi. Eleggibilità, rischio e ritorno dei potenziali investimenti devono essere valutati, insieme alla possibilità di fornire impatti positivi in linea con le strategie di investimento: in questo senso l'offerta deve supportare anche la possibilità di utilizzare competenze e tecniche che garantiscano la lucratività dei progetti, come facilitatori EPC e standard di certificazione dei progetti. Lo staff del F.Int. viene formato nei processi di valutazione e documentazione.

Principali disposizioni regolamentari: Regolamento delegato 480/2014 Art. 6(1).

- 2. Pagamenti:** la pianificazione finanziaria deve tener conto non solo la capacità di assorbimento, ma anche prevedere i flussi di spesa, con il seguente flusso di pagamenti:

- da F.Int a MA: il F.Int. prepara la richiesta per ciascun pagamento da parte della MA come concordato nell'accordo finanziario; in caso di secondo pagamento o successivi, dichiarando anche le risorse fornite (o impegnate in caso di garanzie), oltre ai costi di gestione
- dalla MA all'Autorità di Certificazione: La MA verifica le informazioni all'autorità di certificazione (se la MA non ricopre funzioni di certificazione)
- dall'Autorità di Certificazione alla Commissione: l'Autorità di Certificazione (o la MA che ricopre queste funzioni) invia la prima richiesta di pagamento per un massimo del 25% del contributo previsto dal programma alla Commissione. Una volta che il 60% dell'ammontare è stato raggiunto come spesa eleggibile:
 - può essere inviata una seconda applicazione per un ulteriore 25%
 - successive applicazioni possono essere inviate solo quando l'85% dei pagamenti di precedenti applicazioni è stato speso.

I pagamenti dalla MA al F.Int. seguono gli stessi passi.

Principali disposizioni regolamentari: Art 41, 42 CPR – Regolamento attuativo Reg. (EU) No. 821/2014 , Art. 6, Annex IV.

3. Monitoraggio e reportistica:

- dal F.Int. alla MA: Il F.Int. riferisce regolarmente alla MA il supporto pagato ai FR (o le risorse impegnate come garanzie), i costi di gestione e le tasse, il valore degli investimenti e il risultato dei controlli interni e del monitoraggio. Il F.Int. riceve informazioni come il risultato ed altri indicatori direttamente dal FR. Le regole per la reportistica vengono stabilite nell'accordo finanziario
- dalla MA al Comitato di Monitoraggio ed alla Commissione Europea: la MA verifica le informazioni del F.Int. e prepara un report riguardo l'implementazione dei FI da allegare al rapporto annuale di implementazione (AIR). In particolare, il comitato di monitoraggio esamina il progresso degli strumenti finanziari. Basandosi sull'AIR, la Commissione prepara un riassunto dei progressi fatti dal FI per il Parlamento ed il Consiglio.

Principali disposizioni regolamentari: Art. 46 Annex IV CPR – Regolamento attuativo Reg. (EU) No. 821/2014 Art. 2, Annex 1 - Regolamento delegato 480/2014 Art. 9.

- 4. Verifiche della gestione:** la MA esegue delle verifiche durante il periodo di pianificazione, preparazione ed implementazione degli strumenti finanziari: questi controlli sono necessari per l'approvazione, da parte dell'Autorità di Certificazione, delle richieste di pagamento alla Commissione. L'F.Int esegue dei controlli di performance e dei monitoraggi. L'autorità di verifica esegue verifiche di MA ed F.Int e può inoltre essere controllata a livello di FR: questi controlli vengono eseguito solo se la documentazione prodotta dalla MA è insufficiente o non disponibile.

Principali disposizioni regolamentari: Art. 40, Art. 125, Art. 127 CPR - Regolamento delegato 480/2014 Art. 9, Art. 25.

- 5. Riutilizzo dei pagamenti:** risorse a rotazione sono parte del valore aggiunto del FI: la disponibilità di risorse per i rimborsi viene presa in considerazione già nella valutazione ex-ante, durante la valutazione del gap di mercato, della dimensione del FI e del contributo di programma.

Principali disposizioni regolamentari: Art.44 CPR.

- 6. Revisione della valutazione ex-ante:** la revisione periodica della valutazione ex-ante e, possibilmente, anche dell'accordo finanziario è prevista al cambiare della situazione economica, del mercato o del regime legislativo, per adeguare i termini e le condizioni alle nuove circostanze.

Principali disposizioni regolamentari: Art. 38(7) + Annex IV CPR.

3.4 Conclusione

- 1. Esecuzione della strategia di uscita:** l'uscita è il passo preliminare nel processo di liquidazione: deve essere pianificato ed implementato con attenzione; in merito al recupero delle risorse investite negli FR devono essere stabilite delle indicazioni di vendita.
- 2. Riutilizzo delle risorse:** le risorse restituite prima della fine del periodo di eleggibilità possono essere riutilizzate per:
 - ulteriori investimenti attraverso lo stesso o altri FI, se compatibili
 - remunerazione preferenziale di investitori privati o pubblici che operano in accordo con il principio del mercato economico,
 - chi fornisce risorse aggiuntive al RU o chi co-investe a livello di FR
 - rimborsare i costi di gestione del FI.

Il rimborso delle risorse comprende la restituzione di capitali con commissioni ed altri guadagni o rimborsi, come interessi, commissioni di garanzia, dividendi o altre entrate generate dallo strumento.

Il riutilizzo delle risorse è governato dall'accordo finanziario.

Principali disposizioni regolamentari: Art. 45 CPR.

- 3. Chiusura del FI:** gli FI possono continuare a funzionare dopo che le risorse attribuibili a fondi pubblici sono state spese, oppure può completare il proprio ciclo di vita ed essere liquidato. In un contesto di liquidazione del FI, i conti devono essere chiusi e gli investitori devono ricevere liquidazione delle proprie quote oltre ad ogni surplus generato dall'investimento. Le risorse attribuibili ai fondi ESIF dovrebbero essere utilizzate nello stesso FI o, seguendo il percorso di uscita di tali risorse, in altri FI, se giustificato dalle condizioni di mercato.

4. Combinazione di Fondi Europei

Allo scopo di aumentare l'effetto leva e di attrarre più facilmente co-investitori, è possibile combinare fondi ESI con il EFSI, per creare una piattaforma che fornisca prodotti utili per la riduzione del profilo di rischio dei progetti e che faciliti l'accesso ai fondi, in particolare per progetti con rimborsi a lungo termine, come quelli relativi all'efficienza energetica.⁴

Principali disposizioni regolamentari: Art. 38(1)(a), 39(a) CPR.

Si possono perciò sfruttare le seguenti possibilità⁵:

- la MA può contribuire con fondi ERDF a strumenti finanziari che combinano fondi ESI con EFSI
- ci si può affidare ad un gestore di fondi già selezionato dal EIB, in caso di contributi di fondi ESI a strumenti EFSI già esistenti, senza che sia necessaria una seconda procedura di selezione
- i fondi ESI possono assumere una posizione subordinata rispetto al EFSI, in qualità di strumento di garanzia
- il pagamento delle quote è in linea con il calendario dei pagamenti per altri investitori concordato nell'accordo di finanziamento.

Consideriamo due possibili situazioni⁶:

1. la MA prepara una nuova piattaforma di investimento (FI secondo CPR) in cui il EFSI ed altri investitori investono le proprie risorse sotto forma di fondi multi-livello
2. la MA effettua un contributo dal programma di fondi ESI verso una piattaforma di investimento esistente (FI secondo CPR), avviata con risorse finanziarie dal EFSI a livello regionale: la piattaforma investirà quindi i contributi del EFSI e dei fondi ESI nei destinatari finali

Il concetto si può riassumere come segue:

⁴ Regole EFSI applicabili ad operazioni con Piattaforme di investimento e Banche o Istituzioni di Promozione Nazionale - https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w6_efs2_rules_investment-platforms.pdf

⁵ <https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/7-Desmond-Gardner-Combination-of-financial-instruments-with-other-forms-of-support.pdf>

⁶ Fondi Europei Strutturali e di Investimento e Fondo Europeo per Investimenti Strategici <https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/new-guidelines-combining-european-structural-and-investment>




Figura 2 - Contributi ESIF su piattaforma EFSI (fonte: EC)

4.1 Fondi stratificati

I fondi stratificati sono strutturati in tre classi di rischio, chiaramente divise in termini di rischio e rendimento:

- quote di debito di alto livello (basso rischio): per sfruttare investitori privati
- quote di medio livello: finanziate da EIB utilizzando EFSI
- quote di primo rischio (alto rischio): finanziate da fondi ESI o altri fondi con budget nazionale/regionale.

La remunerazione e/o il rimborso delle quote di primo rischio avverranno solo dopo la remunerazione e/o il rimborso delle quote di alto e medio livello rispettivamente, come da normale prassi di mercato.

I fondi ESI verranno impegnati come copertura per le quote di primo rischio, mantenendo una chiara distinzione dall'uso delle risorse del EFSI, attraverso registrazioni e coperture di spesa separate: in pratica, i fondi ESI verranno utilizzati unicamente per assorbire le prime perdite conseguenti da progetti sottostanti, fino al limite massimo impegnato, mentre le risorse EFSI verranno utilizzate solo per assorbire ulteriori perdite, chiaramente distinte da quelle coperte dai fondi ESI.

Figura 3 – Esempio di fondo stratificato (fonte: ficompass)




Figura 4 – Schema di applicazione di fondi stratificati (fonte: EC)

Se il fondo stratificato è stato creato ex-novo ed utilizza fondi ESI, deve essere soggetto alla valutazione ex-ante per gli strumenti finanziari che utilizzano fondi ESI come prescritto nel CPR. L'approvazione dell'utilizzo di fondi ESI è responsabilità dell'autorità di gestione. L'approvazione dell'utilizzo della Garanzia EU sotto il EFSI è responsabilità del comitato di investimento EFSI, con dovuta diligenza, durante la finestra per le Infrastrutture e l'Innovazione. L'approvazione di progetti individuali è responsabilità della governance del fondo stratificato.

4.2 Limite massimo garantito⁷

Il limite massimo garantito fornisce copertura di rischio su base di prestito, per la creazione di un portafoglio di nuovi prestiti a Destinatari Finali da parte di un Intermediario Finanziario, fino ad un valore massimo di perdita (cap).

Con riferimento alla figura 5, l'ammontare limite è disponibile per la copertura di perdite nel portafoglio prestiti del destinatario finale: per qualsiasi prestito insolvente, [Y]% (tasso di garanzia) della perdita coperta è pagato alla banca fino a che il [X]% (tasso massimo) del portafoglio viene coperto.

Lo scopo dello strumento è la copertura del rischio di credito fino ad un certo limite, per consentire al F.Int di facilitare l'accesso da parte del FR al credito a condizioni migliori/preferenziali (tassi di interesse e/o riduzioni collaterali); il tasso di garanzia fino all'80% su base prestito (il rischio di credito mantenuto da intermediari finanziari non è mai inferiore al 20%) e il tasso limite deve essere determinato nella valutazione ex-ante del rischio. La leva è tipicamente da 3 a 6.

⁷ https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/Bruno_Robino_How_does_a_Guarantee_scheme_work_0.pdf

Figura 5 – Schema di limite massimo garantito (fonte: European Investment Fund)

Utilizzando un contributo ESIF in combinazione con EFSI, si può aumentare la leva, come rappresentato nella seguente figura:

Figura 6 – Esempio di limite massimo garantito (fonte: ficompass)

5. Riassunto delle raccomandazioni

Riassumiamo gli elementi da prendere in considerazione durante l'esecuzione della verifica ex-ante per la definizione di nuovi strumenti finanziari innovativi:

- uso più efficace dei fondi pubblici, sfruttando un mix di EFSI con fondi ESIF
- supporto alla filiera di progetto con finanziamenti per audit energetici e adozione di strumenti per lo sviluppo di progetto
- cambio della percezione del rischio rispetto agli investimenti in efficienza energetica, supportando l'uso di procedure per la valutazione corretta degli investimenti in energia e termini economici e quadri sottoscritti comunemente accettati
- supporto allo sviluppo di appalti energeticamente performanti
- intensificazione delle attività di informazione sulla disponibilità di FI e strumenti per il supporto dell'efficienza energetica.

6. Riferimenti

1. <https://www.fi-compass.eu/resources>
2. EC – Linee guida sugli strumenti finanziari per gli stati membri - Glossario
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_glossary.pdf
3. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/
4. Regolamento (EU) 2015/1017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 in merito ai Fondi Europei per Investimenti Strategici, al Centro Consultivo per gli Investimenti Europei, e al Portale del Progetto Investimento Europeo e Regolamenti Correttivi (EU) No 1291/2013 e (EU) No 1316/2013 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.2015.169.01.0001.01.ENG>
5. Regole EFSI applicabili ad operazioni con Piattaforme di Investimento e Banche o Istituzioni di Promozione Nazionale https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w6_efsi2_rules_investment-platforms.pdf